

Legge regionale 21 luglio 1992 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

CAPO II

Vigilanza sull'attività complessiva delle Unità sanitarie locali

Art. 8

Attività ispettiva

1. L'attività complessiva delle Aziende sanitarie regionali è soggetta a verifiche finalizzate ad accertare la rispondenza della gestione agli obiettivi e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale ed il corretto utilizzo delle risorse assegnate.

(1)

2. Le predette verifiche sono effettuate in forma ispettiva attraverso indagini e rilevazioni ovvero in qualsiasi altro modo che risulti funzionale al perseguimento dei fini di cui al comma 1.

3. L'attività ispettiva è disposta per accertare, in particolare:

a) la puntuale realizzazione dei piani e dei programmi attuativi degli atti di programmazione sanitaria regionale;

b) la corretta erogazione delle prestazioni ed il regolare funzionamento dei servizi e presidi;

c) la corretta gestione amministrativa e contabile.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in relazione alle attività assistenziali dei medesimi finanziate dalla Regione.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 53, comma 1, L. R. 49/1996

Art. 9

(Svolgimento dell'attività ispettiva)(5)

1.L'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, con proprio provvedimento, affida l'incarico per lo svolgimento dell'attività ispettiva a esperti, anche esterni all'Amministrazione regionale, che abbiano acquisito una comprovata esperienza in una delle seguenti materie:

- a) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
- b) osservazione epidemiologica, prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità;
- c) gestione del personale;
- d) gestione economico-finanziaria;
- e) acquisizione di beni e servizi;
- f) politiche di investimento e lavori pubblici.

2.Gli ispettori hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e ai documenti amministrativi e contabili, anche interni, nonché a tutte le strutture sanitarie delle Aziende sanitarie regionali, restando comunque vincolati al segreto d'ufficio.

3.Qualora gli ispettori non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in misura non superiore a quella prevista dalle disposizioni vigenti per i dipendenti regionali, nonché a un'indennità oraria stabilita con il provvedimento di affidamento dell'incarico. Gli oneri derivanti dall'attività ispettiva svolta da esperti esterni all'Amministrazione regionale sono posti a carico delle risorse regionali destinate al funzionamento del Servizio sanitario regionale.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 49/1996

- 2 Parole sostituite al comma 4 da art. 54, comma 1, L. R. 49/1996
- 3 Parole sostituite al comma 5 da art. 54, comma 1, L. R. 49/1996
- 4 Comma 6 bis aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 49/1996
- 5 Articolo sostituito da art. 10, comma 6, L. R. 8/2001

Art. 10

(Interventi conseguenti all'attività ispettiva)(2)

1. Le risultanze dell'attività ispettiva di cui all'articolo 8 sono comunicate all'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali. Qualora tali risultanze evidenzino il verificarsi delle fattispecie di cui all'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, la Regione risolve il contratto del Direttore generale dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione.

Note:

- 1 Comma 2 sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 49/1996
- 2 Articolo sostituito da art. 10, comma 7, L. R. 8/2001

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996